

STATUTO

**ARC-EN-CIEL SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA CARDUCCI 245

Numero REA: RG - 113501

Codice fiscale: 01363920883

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2008.

-----**ARTICOLO 9**-----

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

-----**ARTICOLO 10**-----

Le spese per la costituzione della Cooperativa, ammontanti complessivamente ad euro mille e centesimi zero (euro 1.000,00) sono a carico della stessa, alla quale, come i comparenti dichiarano, non è stato ancora attribuito il codice fiscale.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.-----
Richiesto io notaio ho redatto il presente atto in parte dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me personalmente che ne ho data lettura ai comparenti i quali interpellati lo approvano.-----
Consta di tre fogli di cui occupa undici pagine per intero e parte della dodicesima fin qui e viene sottoscritto alle ore venti e minuti quaranta.

F.to: Campo Rosanna, Ahmed Mohamed Nour Tarig, Gianluca Migliorisi, Hiafz Abdourhman, Omer Abdelrahman Bekit, Abdellatif Tom Juma, Luisa Lo Cirio, Abas Abdelrahman Aders, Nadia Fornaro, Giovanna Falco notaio.

=====

-----**Allegato "A" ad atto in data 30 maggio 2007**-----

-----**Rep. N. 24788/8159**-----

=====

-----**"ARC-EN-CIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**-----

-----**STATUTO**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

Art. 1 (costituzione e denominazione)-----
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "ARC-EN-CIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", con sede nel Comune di Ragusa.-----
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----
La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune o provincia, con decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta

dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.
Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza
dell'assemblea dei soci.-----

La società cooperativa potrà istituire, su delibera
dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze anche in altre località d'Italia e,
a norma dell'art. 2365, potrà sopprimerle o trasferirle.
Il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro
dei soci.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci
dissenzienti.-----

----- **TITOLO II** -----

----- **SCOPO - OGGETTO** -----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa, conformemente all'art. 1, lettera A, della
Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di
perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico
mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
per promuovere, sviluppare e realizzare l'accoglienza nei
riguardi di ogni persona che, per carenze familiari e sociali
abbia bisogno di affetto, di soccorso, di sostegno.-----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata
ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione
in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i
soci lavoratori.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con
terzi.-----

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive
modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla
legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in
partecipazione, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento dello scopo sociale.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico così come definito
all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi
dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come
oggetto:-----

1) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
ai sensi dell'articolo 1, 1° comma punto a) della Legge 8
novembre 1991 n. 381.-----

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991.-----

Essa persegue i suoi obiettivi di solidarietà sociale in via prioritaria, ma non esclusiva, offrendo, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo o protezione umanitaria, apolidi ed anche di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, giovani in condizioni di disagio sociale nonché di tutti coloro che possano essere considerati dalla società come persone in stato di emarginazione.-----

La Cooperativa pertanto, operando nel rispetto dei principi della mutualità e imprimendo un'etica morale conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati.-----

La Cooperativa, inoltre, vuole creare luoghi d'incontro, dialogo e confronto allo scopo di favorire la piena integrazione e partecipazione dei soggetti svantaggiati alla vita sociale e di fare della diversità una fonte di ricchezza umana.-----

Essa si propone di proporre e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo:-----

1. lo svolgimento di attività di mediazione linguistico-culturale, di mediazione familiare mediante l'accompagnamento di famiglie presso i vari servizi, la realizzazione e/o gestione di gruppi famiglia - con caratteristiche e dimensione di tipo familiare - per accogliere minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e prepararli all'affidamento e al rientro - ove possibile - nella famiglia di origine, in ogni caso recuperando a normali condizioni sociopsicologiche precedenti stati di disagio civile e morale, attività di sensibilizzazione, formazione e sostegno alle famiglie svantaggiate, attività e servizi a sostegno di minori, donne, nuclei monoparentali ed in genere a famiglie straniere ed immigrate e di mediazione scolastica volta a favorire l'integrazione degli alunni stranieri sia in ambito scolastico che extrascolastico;-----

2. la gestione di strutture residenziali o semi-residenziali con particolare riferimento a strutture dedicate a minori e gestanti o mamme con bambino in particolari situazioni di fragilità quali la disabilità fisica o psichica e/o portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà e la gestione di centri diurni di accoglienza e

socializzazione;-----

3. lo svolgimento di attività educative e ludico-ricreative rivolte ad un'utenza svantaggiata e non, da svolgere in strutture proprie ma anche in strutture di terzi e di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;-----

4. lo svolgimento di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;-----

5. lo svolgimento di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti e lo svolgimento di attività di laboratorio finalizzate alla creazione di opportunità formative ed occupazionali di persone deboli e svantaggiate; -----

6. l'organizzazione e gestione di corsi di formazione a favore dei soci e non, purchè inerenti le attività previste dallo Statuto;-----

7. effettuare collaborazioni e scambi culturali con associazioni, enti e cooperative con finalità simili;-----

8. la promozione di iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei;-----

9. lo svolgimento di attività per la promozione delle pari opportunità;-----

10. lo svolgimento di attività di servizio di segretariato sociale;-----

11. la progettazione, realizzazione e gestione di attività di animazione e ricreazione di centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, come ad esempio l'organizzazione di manifestazioni culturali, convegni, congressi e campagne di sensibilizzazione, iniziative editoriali attinenti agli scopi sociali nonchè pubblicazione e diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, culturali e di integrazione.-----

La Cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà: -----

- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali

della società;-----

- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;-----
- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma;-----
- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali e di qualunque altro ente previste dalla Legge.-----

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.-----

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.-----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

Art. 5 (Soci ordinari)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;-----

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91; -----

c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e

2476, comma 2, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.-- Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:-----

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;-----
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,

nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione
della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti
del presente statuto.-----

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto
nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone
fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti
informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma
giuridica, la sede legale, lo Stato e la data di costituzione;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato
la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo
criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul
libro dei soci.-----

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni,
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di
decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del
diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con
propria decisione.-----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota
integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci.-----

Art. 8 (Obblighi del socio)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e
dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo Amministrativo:-----

- della quota di capitale sottoscritta;-----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione
dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta
degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o
dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.---

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste all'art. 39 del presente statuto.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;-----

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;-----

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;---

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.-----

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 39 del presente statuto, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.---

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.-----

La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito

derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

----- TITOLO IV -----

----- SOCI SOVVENTORI -----

Art. 16 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00) ciascuna.-----

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dai soci le quote dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 19 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che

il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

TITOLO V-----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 21 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----
d) dalla riserva straordinaria;-----
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci
e/o prevista per legge.-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i
soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello
scioglimento della Società.-----

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società
senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione agli Amministratori con
lettera raccomandata, fornendo, con riferimento
all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal
ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro
dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per
divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta
(60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione al Collegio arbitrale.-----

Art. 23 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo
provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione
dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro
centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio
consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della Società,
segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione
o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.--

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per
cento (30%);-----

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio
1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei
limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31
gennaio 1992 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, oppure a ristorni ai soci.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.---

Art. 24 (Ristorni)-----

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

----- **TITOLO VI** -----

----- **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI** -----

Art. 25 (Organi)-----

Sono organi della Società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.-----

Art. 26 (Assemblea)-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se presenti secondo le disposizioni normative vigenti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.-----

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)-----

L'Assemblea:-----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;-----
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;-----
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;-----
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;-----
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;-----
- 6) approva i regolamenti interni;-----
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- 8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;-----
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.-----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti 7) e 8) deve essere redatto da un notaio.---

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Art. 29 (Votazioni)-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.---

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

Art. 30 (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due (2) voti.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 32 (Amministrazione) -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a sette (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-----

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo) -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.-----

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e

le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.-----

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)-----

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.-----

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.-----

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.--

Art. 37 (Rappresentanza)-----

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli

atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 38 (Collegio sindacale)-----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.-----

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

----- **TITOLO VII**-----

----- **CONTROVERSIE**-----

Art. 39 (Clausola arbitrale)-----

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

----- **TITOLO VIII**-----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

Art. 40 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992

n. 59.-----

----- **TITOLO IX** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----

Art. 42 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 44 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 DPR n. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. Consta di venticinque pagine.-----

Ragusa, 4 giugno 2007-----

F.to: Giovanna Falco notaio -----